

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.)

TRA

Intercent-ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, C.F. 91252510374, in persona della Direttrice, Dott.ssa Sabrina Amerio, domiciliata per la carica presso la sede dell'Agenzia (di seguito, "Intercent-ER" o "Agenzia")

E

l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza - AreaCom, con sede in **L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, n. 6**, C.F. **91022630676**, in persona del Legale Rappresentante Avv. Donato Cavallo, nato a Salerno il 16 aprile 1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione, in qualità di Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 17 novembre 2021, munito dei necessari poteri di rappresentanza (di seguito, "Amministrazione partecipante")

di seguito, congiuntamente, anche le "Parti".

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 promuove l'aggregazione e la centralizzazione della committenza, valorizzando il ricorso a soggetti qualificati e il supporto alle stazioni appaltanti;
- l'art. 65, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 riconosce e valorizza le forme di cooperazione istituzionale tra amministrazioni aggiudicatrici;
- l'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 disciplina l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale e l'interoperabilità dei sistemi;
- l'art. 69 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale") contempla il riuso delle soluzioni e degli strumenti informatici tra pubbliche amministrazioni;
- il Piano triennale per l'informatica nella PA 2024-2026 valorizza, tra le modalità di conseguimento degli obiettivi di trasformazione digitale, il riuso e l'utilizzo di servizi resi disponibili da altre amministrazioni;
- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 novembre 2024, prot. n. 0018046, ha evidenziato l'utilità di forme di collaborazione tra amministrazioni anche collocate in

territori differenti, in funzione di semplificazione, specializzazione e aggregazione della domanda;

- Intercent-ER intende avviare una procedura di gara finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro avente ad oggetto il Progetto per l'ecosistema regionale di e-procurement che prevede l'implementazione, l'evoluzione e la gestione della piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) SATER e di moduli di interoperabilità tra piattaforme implementate con la medesima soluzione tecnologica;

- l'Amministrazione partecipante ha manifestato formalmente il proprio interesse a contribuire, nell'ambito del presente Accordo, alla rilevazione e sistematizzazione dei fabbisogni funzionali e tecnologici connessi alla predetta iniziativa, ferma restando la piena autonomia della stessa in ordine ad ogni successiva determinazione concernente l'eventuale adesione alla futura Convenzione quadro;

- le Parti ravvisano, pertanto, un interesse pubblico comune nella definizione di una cornice collaborativa finalizzata alla raccolta dei fabbisogni, al confronto tecnico-funzionale e all'implementazione di soluzioni interoperabili e riusabili in modalità coordinata.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione istituzionale tra le Parti, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, con esclusivo riferimento ad attività di interesse comune connesse alla preparazione della procedura di gara di cui in premessa, al possibile successivo utilizzo della Convenzione quadro che ne deriverà e alla partecipazione in modalità collaborativa alle attività inerenti la fornitura.

2. In particolare, il presente Accordo è finalizzato a:

- a) disciplinare la raccolta, la rappresentazione e la sistematizzazione dei fabbisogni dell'Amministrazione partecipante;
- b) consentire il confronto tecnico e funzionale utile alla progettazione della procedura di gara e, successivamente, per tutta la durata delle attività oggetto della Convenzione, forme di collaborazione continuativa, anche mediante la partecipazione a gruppi di lavoro e tavoli tecnici coordinati da Intercent-ER, finalizzate a garantire l'interoperabilità tra le PAD mediante l'implementazione di soluzioni condivise, favorire lo scambio di esperienze e consentire, ove ne ricorrano i presupposti normativi e tecnici, il riuso di soluzioni e componenti;
- c) definire ruoli, limiti e responsabilità delle Parti nell'ambito della collaborazione.

3. Il presente Accordo non ha natura sinallagmatica né corrispettiva e non è finalizzato all'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso

tra le Parti, ma esclusivamente alla disciplina di attività amministrative svolte in cooperazione istituzionale.

Art. 2 - Natura dell'Accordo e assenza di vincoli all'adesione

1. Il presente Accordo:

a) non costituisce, né anticipa, adesione alla futura Convenzione quadro;

b) non comporta, di per sé, obblighi di approvvigionamento, emissione di ordinativi o attivazione di moduli o servizi;

c) non determina, di per sé, assunzione di impegni di spesa tra le Parti;

d) non attribuisce all'Amministrazione partecipante alcun diritto soggettivo alla stipula della Convenzione quadro né ad una sua conformazione contenutistica predeterminata;

e) non limita in alcun modo l'autonomia decisionale dell'Amministrazione partecipante, che resta libera di valutare, con propri atti e secondo il proprio ordinamento, se aderire o meno alla Convenzione quadro, in tutto o in parte, ove la stessa venga effettivamente attivata.

2. Resta ferma la piena autonomia di Intercent-ER nella progettazione, indizione, gestione e conclusione della procedura di gara, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie competenze istituzionali.

Art. 3 - Attività e impegni dell'Amministrazione partecipante

1. L'Amministrazione partecipante, nell'ambito del presente Accordo e senza che ciò comporti obbligo di adesione alla futura Convenzione quadro:

a) comunica i propri fabbisogni in modo completo, attendibile, coerente e tempestivo, nei limiti delle informazioni disponibili;

b) collabora, ove richiesto, alle attività istruttorie e di approfondimento tecnico-funzionale promosse da Intercent-ER;

c) partecipa, tramite propri referenti, ai gruppi di lavoro o tavoli tecnici eventualmente costituiti da Intercent-ER;

d) si impegna a comunicare con tempestività eventuali variazioni rilevanti dei fabbisogni già rappresentati, fermo restando che tali variazioni non vincolano Intercent-ER all'integrale recepimento delle stesse nella documentazione di gara;

e) in caso di successiva adesione alla Convenzione quadro, partecipa, secondo quanto previsto dagli atti regolatori applicabili, alle sedi di coordinamento tecnico eventualmente istituite.

2. L'Amministrazione partecipante prende atto che i fabbisogni comunicati hanno natura meramente istruttoria e programmatica ai fini della progettazione dell'iniziativa e non determinano alcun vincolo in ordine all'effettiva attivazione di specifici moduli, funzionalità o servizi.

Art. 4 - Attività e prerogative di Intercent-ER

1. Intercent-ER utilizza i fabbisogni raccolti esclusivamente per finalità connesse alla predisposizione e gestione della procedura di gara e, in particolare:

- a) per la progettazione tecnica e funzionale dell'iniziativa;
- b) per la stima del valore complessivo della procedura;
- c) per la definizione dell'architettura, delle componenti e dei requisiti dell'ecosistema digitale oggetto di affidamento;
- d) per l'eventuale individuazione di moduli, servizi o opzioni suscettibili di attivazione da parte delle amministrazioni aderenti.

2. Intercent-ER conserva la piena titolarità delle valutazioni istruttorie e delle scelte amministrative inerenti alla procedura di gara, ivi inclusa la definizione della documentazione di gara, della struttura dell'iniziativa, dei lotti, dei requisiti, dei criteri di aggiudicazione e delle condizioni di esecuzione.

3. Intercent-ER cura l'intera gestione della procedura di gara di propria competenza e, all'esito, stipula la Convenzione quadro con il soggetto aggiudicatario.

4. Intercent-ER rende disponibile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dagli atti di gara e dalle regole di funzionamento applicabili, la piattaforma e gli strumenti digitali necessari all'eventuale emissione degli Ordinativi di fornitura da parte delle amministrazioni aderenti.

5. Salvo quanto espressamente previsto negli atti della Convenzione quadro o in specifici assetti organizzativi successivamente approvati, Intercent-ER non assume obblighi di supporto personalizzato, consulenza specialistica o affiancamento operativo ulteriori rispetto a quelli ordinariamente previsti per le amministrazioni destinatarie dell'iniziativa.

Art. 5 - Eventuale adesione alla Convenzione quadro

1. L'Amministrazione partecipante potrà aderire alla Convenzione quadro, qualora attivata, esclusivamente secondo le modalità, i limiti, i presupposti e le condizioni stabiliti dalla Convenzione medesima, dai relativi atti attuativi e dalla normativa vigente.

2. L'eventuale adesione potrà riguardare, per la durata temporale di interesse, singoli moduli, componenti o ambiti funzionali come definito nella documentazione di gara.

3. L'adesione avviene mediante autonomi atti dell'Amministrazione partecipante, assunti sotto la propria esclusiva responsabilità amministrativa, contabile e programmatoria.

4. Restano integralmente in capo all'Amministrazione aderente tutte le responsabilità relative:

- a) alla decisione di aderire;
- b) all'assunzione degli impegni di spesa;
- c) all'emissione degli Ordinativi di fornitura;
- d) alla gestione del rapporto contrattuale applicativo per i profili di propria competenza;
- e) alla fase esecutiva, nei limiti e secondo il riparto di competenze definito dalla documentazione della Convenzione quadro.

Art. 6 - Durata ed efficacia

1. Il presente accordo è efficace dalla data dell'ultima sottoscrizione e permane fino al completamento delle attività ricomprese nella Convenzione quadro, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. Qualora l'Amministrazione partecipante abbia aderito alla Convenzione quadro durante la vigenza del presente accordo, le clausole che, per loro natura, disciplinano effetti successivi o attività di coordinamento connesse all'adesione continuano a produrre effetti fino al loro esaurimento, nei limiti di quanto strettamente necessario.

3. La cessazione del presente accordo non incide sulla validità ed efficacia degli atti adottati dall'Amministrazione partecipante ai fini dell'adesione alla Convenzione quadro, né sugli Ordinativi di fornitura già emessi.

Art. 7 - Assenza di oneri diretti e disciplina economica generale

1. Il presente Accordo, in quanto strumento di cooperazione istituzionale, non comporta, di per sé, trasferimenti finanziari tra le Parti né l'insorgenza di obbligazioni patrimoniali, corrispettivi, compensi o rimborsi, salvo quanto eventualmente previsto dall'art. 10 in materia di incentivi per funzioni tecniche e salvo gli effetti economici derivanti da eventuali successive adesioni alla Convenzione quadro.

2. Ciascuna Parte provvede alle attività di propria competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri derivanti direttamente dal presente Accordo, fatti salvi gli adempimenti che dovessero discendere da successivi autonomi atti dell'Amministrazione partecipante.

Art. 8 - Contenzioso relativo alla procedura di gara e ai contratti applicativi

1. La gestione, anche giudiziale e stragiudiziale, del contenzioso relativo agli atti e alle attività di competenza di Intercent-ER nella fase di progettazione, indizione, svolgimento e aggiudicazione della procedura di gara centralizzata resta in capo a Intercent-ER.

2. Restano, invece, in capo all'Amministrazione aderente, per quanto di rispettiva competenza, il contenzioso e ogni altra attività connessi:

- a) agli atti di adesione;
- b) all'emissione degli Ordinativi di fornitura;
- c) alla gestione esecutiva dei contratti applicativi;
- d) ai rapporti derivanti da fatti, atti o omissioni imputabili all'Amministrazione stessa.

3. I costi del contenzioso sono sostenuti dalla Parte nella cui sfera di competenza ricadono gli atti o i comportamenti da cui il contenzioso trae origine, salvo diverso accordo scritto tra le Parti o diversa previsione normativa.

Art. 9 - Riservatezza, protezione dei dati e utilizzo delle informazioni

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati, le informazioni e la documentazione acquisiti nell'ambito del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, protezione dei dati personali, segreto d'ufficio, trasparenza e accesso.

2. I dati personali eventualmente scambiati tra le Parti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla stipula e all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché delle rispettive discipline interne applicabili.

3. Le Parti si impegnano altresì a utilizzare le informazioni e i fabbisogni condivisi esclusivamente per le finalità istituzionali di cui al presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza, accesso e conservazione dei documenti amministrativi.

Art. 10 - Incentivi per funzioni tecniche

1. Qualora e nei limiti in cui la normativa vigente, la disciplina regolamentare applicabile e gli atti della Convenzione quadro lo consentano, l'Amministrazione aderente provvede, con propri autonomi atti e sotto la propria responsabilità, agli eventuali adempimenti concernenti l'accantonamento, l'impegno e la liquidazione delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche riferibili alle attività svolte da Intercent-ER e/o dal personale regionale a essa assegnato, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e della disciplina attuativa vigente della Regione Emilia-Romagna (Delibera della Giunta regionale n. 2240 del 29/12/2025 "*Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del Decreto legislativo 36/2023. Approvazione delle modifiche*" e della determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 258/2025).

2. Tali adempimenti sono effettuati dall'Amministrazione aderente in relazione agli Ordinativi di fornitura effettivamente emessi e nei limiti derivanti dalla normativa vigente, dalla disciplina regolamentare applicabile e dagli atti presupposti.

3. Ove dovuto, il versamento delle relative somme è effettuato in favore della Regione Emilia-Romagna, quale ente di appartenenza del personale assegnato a Intercent-ER avente titolo secondo l'ordinamento vigente, previo accertamento, da parte del dirigente responsabile competente, dell'effettivo svolgimento delle attività incentivabili da parte dei dipendenti incaricati.

4. Resta inteso che il presente articolo ha natura meramente ricognitiva e di coordinamento e non deroga alla normativa vigente, né costituisce titolo autonomo sufficiente per il riconoscimento o la corresponsione degli incentivi in assenza dei relativi presupposti di legge e di regolamento.

Art. 11 - Recesso e scioglimento anticipato

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento del quadro normativo o organizzativo di riferimento, ovvero per sopravvenuta impossibilità o non utilità della prosecuzione della collaborazione, mediante comunicazione scritta e motivata da trasmettersi con congruo preavviso, di norma non inferiore a 30 giorni.

2. Il recesso non produce effetti sugli atti e sulle attività già legittimamente compiuti, né sugli eventuali Ordinativi di fornitura già emessi dall'Amministrazione aderente in forza della Convenzione quadro.

3. Resta salva la possibilità di scioglimento consensuale anticipato del presente Accordo mediante atto scritto sottoscritto digitalmente da entrambe le Parti.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a definire in via preventiva e bonaria ogni controversia interpretativa o applicativa relativa al presente Accordo, mediante confronto istituzionale tra i rispettivi referenti e, ove necessario, tra i competenti responsabili.

2. Qualora non sia possibile addivenire a una composizione bonaria della controversia, resta ferma la competenza del giudice individuato secondo la normativa vigente.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni della Legge n. 241/1990, del D.Lgs. n.

36/2023, del D.Lgs. n. 82/2005 e, più in generale, i principi dell'ordinamento in materia di azione amministrativa, collaborazione istituzionale, buon andamento, imparzialità, efficacia, economicità e trasparenza.

2. Il presente Accordo è redatto in forma scritta ed è sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. n. 241/1990.

3. L'imposta di bollo, ove dovuta ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, è posta a carico dell'Amministrazione partecipante ed è assolta con le modalità previste dalla normativa vigente, ovvero con contrassegno telematico apposto sul modulo allegato (All.1) o, se autorizzati, in modalità virtuale.

4. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente, con spese a carico della Parte che ne richieda la registrazione.

Luogo e data _____

Per Intercent-ER

Per AreaCom
